

PROPRIETÀ COME SOMMA E COME SINTESI DI POTERI

LA PROPRIETÀ NELLE CARTE COSTITUZIONALI

Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776)

"Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza."

Costituzione del Maryland (1776)

"Ogni uomo, che abbia proprietà nella comunità, e interessi comuni e legami con essa, deve avere diritto di voto."

Costituzione della Pennsylvania (1776)

"Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle liti tra uomo e uomo, le parti hanno diritto al giudizio di giuria, il quale deve essere considerato sacro."

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (24 giugno 1793)

Art.1. - Lo scopo della società è la felicità comune. -Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Art. 2. - Questi diritti sono *l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.*

Art. 3. - Tutti gli uomini sono *uguali* per natura e davanti alla legge.

Art. 6. - *La libertà* è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri (...)

Art. 8. - *La sicurezza* consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e della sua proprietà.

Art. 16. - *Il diritto di proprietà* è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

LA PROPRIETÀ NEI CODICI

Code Civil (1804).

art. 544.

"La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti".

ABGB (Codice civile generale austriaco - 1811)

§ 353.

"Dicesi proprietà di alcuno tutto ciò che gli appartiene, tutte le sue cose corporali e incorporali".

§ 354.

"La proprietà considerata come diritto è la facoltà di disporre a piacimento e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili di una cosa".

§ 357.

"Il diritto sulla sostanza della cosa congiunto in una sola persona col diritto sugli utili è proprietà piena ed indivisa. Se ad uno compete soltanto un diritto sulla sostanza della cosa, e ad un altro con un diritto sulla sostanza il diritto esclusivo sugli utili di essa, il diritto della proprietà si ritiene diviso e non pieno sì per l'uno che per l'altro. Il primo si chiama proprietario diretto, il secondo proprietario utile."

§ 359.

"La separazione del diritto sulla sostanza da quello sugli utili nasce o dalla disposizione del proprietario, o dalla determinazione della legge. A seconda dei diversi rapporti esistenti fra il proprietario diretto e l'utile, i beni, la cui proprietà è divisa, chiamansi beni feudali, locazioni ereditarie ed enfiteusi. Quanto ai feudi se ne tratta nel diritto particolare feudale. Delle locazioni ereditarie e dell'enfiteusi si parla nel capitolo de' contratti di locazione."

Codice civile del Regno d'Italia (1865)

art. 436.

"La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti."

Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. (1820)

Lib. II, parte II, *Del dominio*.

Titolo unico "*Delle diverse specie di dominio*".

art. 403. - "Il dominio è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalla legge."

art. 404. - "Il diritto di disporre della cosa costituisce la proprietà."

SCUOLA DELL'ESEGESI IN FRANCIA

PORTALIS:

"Si trova in tutti i tempi dappertutto tracce del diritto individuale di proprietà. L'esercizio di questo diritto, come di tutti i nostri altri diritti naturali, si è esteso e si è perfezionato con la ragione, con l'esperienza e con le nostre scoperte di ogni genere. Ma il principio del diritto è in noi; non è il risultato d'una convenzione umana o d'una legge positiva; è nella costituzione stessa del nostro essere e nelle nostre varie relazioni con gli oggetti che ci circondano.(...) Gli uomini non nascono uguali né in taglia né in forza né in zelo né in talenti. Il caso e gli avvenimenti mettono ancora fra essi delle differenze. Queste disuguaglianze prime, che sono l'opera stessa della natura, comportano necessariamente quelle disuguaglianze che si riscontrano nella società."

FAURE:

"Il proprietario di una cosa ha il diritto d'usarne come lo stima meglio; che la conservi o che la distrugga, che la serbi o che la doni, egli ne è il padrone assoluto."

GRENIER:

"Se non si è mai attaccato questo principio (della proprietà) senza che i fondamenti stessi della società non siano stati distrutti, se quelle non hanno ripreso il loro antico splendore che quando è stato riconosciuto come sacro, bisogna concludere che è il punto di coesione di ogni comunità politica, che la felicità pubblica dipende dal suo mantenimento; e se la proprietà individuale produce simili effetti, ciò non può essere derivante che da un fatto: essere questa perfettamente appropriata alla natura dell'uomo. Ogni uguaglianza, se non quella dei diritti, è evidentemente contraddetta dalla natura, che ha stabilito sotto i rapporti fisici e morali una ben più grande distanza tra individuo e individuo che non potrebbe risultare dalla diversità delle fortune."

PROUDHON, J.B.V., Trattato sulla proprietà (1839).

"E' grazie alla proprietà che l'uomo dotato dalla natura di felici disposizioni può coltivare i suoi talenti con maggior successo, dedicarsi meglio allo studio delle scienze e diventar capace di rendere eminenti servizi alla patria (...) il diritto di proprietà ispira al proprietario un sentimento di sicurezza del suo avvenire, lo rende più tranquillo e meno turbolento, lo incoraggia al lavoro per accumulare nuove proprietà dandogli la certezza di goderne e disporre a suo piacimento; ora gli uomini laboriosi sono sempre i migliori cittadini (...) dà ai padri il mezzo di procurare una buona educazione ai figli e diviene così una delle molle più potenti di amore paterno e di pietà filiale."

ESEGESI IN ITALIA

A. ROSMINI, Filosofia del diritto, (1865)

"Nella proprietà mera domina il soggetto; nel diritto ciò che il soggetto fa naturalmente viene sottomesso all'esigenza morale dell'oggetto. Il soggetto uno e semplice, com'egli è, produce la proprietà come cosa unica, e, per così dire, compatta; ma dovendo poi essa proprietà considerarsi in relazione cogli altri uomini, si moltiplica e si trasforma in altrettanti diritti quante sono le relazioni speciali con essi, e le varie

modificazioni che da quelle relazioni ella riceve”

F. DE FILIPPIS, *Corso completo di diritto civile italiano comparato (1869).*

"I diritti reali rappresentano le frazioni, perchè sono elementi della proprietà ovvero certi poteri dominicali staccati dall'intero ed attribuiti a persona diversa dal proprietario per esercitarli ugualmente che il proprietario sulla stessa cosa. Le frazioni per quanto minime in proporzione sono della stessa natura dell'intero. Quindi nei diritti reali si ritrovano quei medesimi caratteri che sono nella proprietà. E' questa la ragione per la quale anche i diritti reali sono chiamati proprietà con l'aggiunta di semipiena per distinguerla dalla proprietà intera che è detta proprietà piena."

N. GERMANO, *Trattato delle servitù (1900).*

"Quando si verifica il frazionamento di proprietà, chiunque abbia una frazione della stessa, ha i poteri di proprietario, sebbene limitatamente a tale frazione; non ha la piena proprietà, perchè questa comprende tutti e tre gli elementi che la proprietà compongono, sostanza, uso e frutto, ed egli non ha che un elemento solo, ma relativamente a questo elemento è dominio assoluto, irrevocabile ed esclusivo."

PANDETTISTICA TEDESCA

B. Windscheid, *Diritto delle Pandette.*

"Si possono indicare singole facoltà che al proprietario competono in forza del concetto di proprietà, per esempio la facoltà di usare della cosa e di servirsene, ma non si può dire che la proprietà consti d'una somma di singole facoltà, che sia una riunione di singole facoltà. La proprietà è la pienezza del diritto sulla cosa, e le singole facoltà, che in esse vanno distinte, non sono che estrinsecazioni e manifestazioni di questa pienezza. La proprietà come tale è illimitata, ma ammette restrizioni. Dalla totalità dei rapporti, nei quali in forza della proprietà la cosa è sottoposta al volere del titolare, può essere, mediante uno speciale fatto giuridico, tolto l'uno o l'altro rapporto e sottratto alla volontà del proprietario. Egli non cessa perciò di essere proprietario, poichè è pur sempre vero ch'egli ha un diritto, che come tale rende la sua volontà decisiva rispetto alla cosa nella totalità dei suoi rapporti e che lo esime da ogni speciale giustificazione per qualsiasi escogitabile facoltà sulla cosa. Se la restrizione vien meno, tosto la proprietà esplica di nuovo tutta la sua pienezza."

"La proprietà non è la somma delle facoltà immaginabili sopra una cosa, ma la loro unità, cioè come ogni unità di fronte alle sue parti costitutive ha una esistenza per sé stante, così la proprietà è anche un diritto diverso da queste singole facoltà. Ciò è del tutto giusto, però a proposito occorre mettere in guardia contro il malinteso che le facoltà della proprietà siano l'antecedente (prius) e la proprietà il susseguente (posterius). Nel determinare il concetto di proprietà non si deve neppur minimamente prendere le mosse dalle singole facoltà in esso contenute. La proprietà non nasce mediante l'accostamento ad unità di una pluralità di facoltà, ma viceversa i singoli rapporti della proprietà esistono solamente in forza della proprietà."

E. Bocking, *Pandette.*

"La natura o l'essenza della proprietà sta nell'astrattezza e nella indeterminatezza capace delle determinazioni più diverse del potere giuridico del soggetto sulla cosa corporale."

E. Pagenstecher, *La teoria romana della proprietà nelle sue applicazioni moderne.*

"La proprietà è, per quanto concerne il suo contenuto, indivisibile, per l'indeterminatezza giuridica di quel contenuto, per la impossibilità di sue partizioni giuridiche."

G.F.Puchta, *Istituzioni.*

"Proprio perchè la proprietà è un potere totale, è perfettamente inutile elencare le facoltà di cui sembra essere composta."

PANDETTISTICA IN ITALIA

L. Bellavite, *Note di diritto civile.*

"La proprietà non è già la somma di tutti i diritti escogitabili sopra d'una cosa, ma il loro congiungimento ad unità.....Questa unità, ch'è la quoddità della proprietà, è un diritto diverso da quei diritti singoli...In sostanza con proprietà, in senso stretto, si esprime la identificazione della cosa corporale colla persona, quasi come estensione dell'Io."

G. Chironi, *Istituzioni di diritto civile italiano.*

"Il concetto di proprietà non risulta dalla somma o dalla interezza di quanti diritti speciali si possano esercitare sulla cosa; non è un prodotto sulla cui composizione questi diritti si possano scernere come elementi distinti, ed è il solo potere assoluto ed esclusivo che abbracci, investa tutta la cosa. Certo, si possono su questa consentire ad altre persone poteri in forza dei quali il diritto del proprietario perde di estensione, ma essi non esistono come se staccati dalla proprietà riabbiano vita indipendente, e costituiscono degli oneri gravanti la proprietà, il cui concetto e la cui esistenza ne è necessariamente supposta e che col cessare di essi ridiventa libera, riottiene la estensione primitiva."

E. Gianturco, *Dei diritti reali.*

"Il diritto di proprietà contiene in sé molti altri jura, come il jus possidendi, il jus vindicandi, utendi, fruendi, etc., ma fu detto bene che la proprietà non è la somma di tali diritti dominicali, bensì l'unità di essi. Può infatti mancare il jus possidendi, può altresì mancare il jus disponendi e tuttavia la proprietà rimane salda egualmente come rimane integra la libertà personale non ostante qualsiasi obbligazione derivante da contratto di mutuo, di comodato, etc. Il che non sarebbe se la proprietà stesse a rappresentare il totale dei diritti dominicali; perchè in tal caso ogni smembramento di questi diritti, ogni variazione nelle singole parti della somma non potrebbe, ripercuotendosi sul totale, non produrre in questo smembramenti e variazioni corrispondenti."